CONVENZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

E

la Dr.ssa Tumminia Emanuela, di seguito denominata Professionista, nata a Cagliari, il 12.01.1977, e residente a Serrenti (Vs), in via Tavagnacco, n° 11, codice fiscale TMMMNL77A52B354O.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Commissario straordinario della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale alla Dr.ssa **Tumminia Emanuela**, in possesso di laurea in Fisica, iscritta al n° 644 - III grado nell'elenco nominativo degli Esperti Qualificati ex art. 78, D.Lgs. 230/1995, per lo svolgimento di attività professionale di Esperto qualificato ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii, Esperto in Fisica medica ai sensi del D.Lgs. 187/2000 e ss.mm.ii e Esperto responsabile per la sicurezza in R.M. ai sensi del D.M. 02.08.1991 e ss.mm.ii.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2

In particolare la collaborazione avrà ad oggetto lo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, con riferimento alla qualifiche di:

- Esperto Qualificato - art. 77 D.Lgs. 230/1995: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e successive modificazioni e integrazioni;

- Esperto in Fisica Medica - D.Lgs n. 187/2000 "Attuazione della direttiva 97/43/ EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche" e successive modificazioni e integrazioni;

Gli specifici adempimenti previsti dalla normativa sopra indicata, dovranno essere svolti con riferimento a tutte le fonti radiogene della Asl 6 di Sanluri elencate nell'Allegato 1 ed eventuali nuove installazioni, ai locali nei quali esse sono collocate e al personale esposto.

- Esperto Responsabile della sicurezza - DM 02/08/1991: "Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica" e successive modificazioni e integrazioni., e DPR 542/64 e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento all'apparecchiatura per Risonanza Magnetica da 1,5 T installata presso il Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale.

Il professionista assume la responsabilità dell'incarico accettato e degli adempimenti relativi alla normativa di legge sopra citata .

Articolo 3

La ASL 6 di Sanluri, nella figura del datore di lavoro prevista nel D. Lgs. 230/95, fornirà i mezzi ed assicurerà le condizioni necessarie all'Esperto Qualificato per l'espletamento dei suoi compiti e provvederà affinchè il personale utilizzi direttamente i mezzi di protezione e dosimetria messi a disposizione.
Nello svolgimento delle sue attività il Professionista dovrà fare riferimento al Responsabile aziendale per le apparecchiature radiografiche e al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero.

Articolo 4

L'Azienda dovrà mettere a disposizione del professionista, per ciascun ruolo di cui al precedente art. 2, la documentazione necessaria per lo svolgimento dei relativi adempimenti.

Articolo 5

L'Azienda provvederà, con l'ausilio del personale, mezzi e locali affinché il Professionista istituisca, tenga aggiornati e conservi tutta la documentazione di cui all'art. 81 D. Lgs. N. 230/95.

Articolo 6

L'Azienda provvederà all'acquisto delle schede dosimetriche.

Articolo 7

Gli adempimenti previsti dall'art.8 del D.Lgs. 187/2000 vengono svolti dal Professionista in qualità di Esperto in Fisica Medica.
I controlli di qualità saranno espletati secondo la periodicità di seguito riportata:

- n° 1 accesso all'anno per ogni impianto RX fisso o mobile, con e senza IB;
- n° 1 accesso all'anno per apparecchi di radiografia endorale, panoramiche extraorali e cefalometriche;
- n° 4 accessi all'anno per impianti TC;
- n° 2 accessi all'anno per impianto R.M.N.;
- n° 2 accessi all'anno per apparecchi di mammografia;
- misure di LDR da eseguirsi, come previsto dalla normativa di riferimento, con periodicità biennale.

Articolo 8

L'incarico avrà durata di mesi 12 (dodici), dal 06.05.2016 al 05.05.2017, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il suddetto rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.
A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Articolo 9

Il recesso anticipato da parte del Professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata o da presentarsi al protocollo generale aziendale e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o azione nei confronti dell'Azienda.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.
Resta impregiudicato il diritto di risoluzione da parte dell'Azienda in caso di inadempienza contrattuale, di responsabilità per gravi violazioni di legge da parte del professionista, oltre che nella fattispecie di cui all'art. 10.
La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 10

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
L' accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 11

Il Professionista ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate, nonché per i risultati conseguiti.
Fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e ss.mm. ii., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo Ufficio, quando da ciò possa derivare danno all'Azienda Sanitaria Locale n. 6 Sanluri, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 12

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il compenso complessivo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e di ogni altro onere a qualsiasi titolo.

Il pagamento delle prestazioni professionali sarà corrisposto a seguito di presentazione delle relative notule, debitamente vistate del Responsabile Aziendale per le apparecchiature radiografiche, dove si indica che gli interventi sono stati effettuati in modo corrispondente a quanto dichiarato e con parere favorevole.
Il Professionista si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali; la Asl 6 di Sanluri non potrà procedere ad alcun pagamento di fatture che non rispettino la predetta normativa.

Articolo 13

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.
Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto

Articolo 14

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza dal Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 15

Il Professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 16

Il Professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 17

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n° 4 pagine e di n° 17 articoli.

Sanluri, lì_____

Il Professionista
Dott.ssa Emanuela Tumminia

_____

Il Commissario Straordinario della Asl n. 6 di Sanluri
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

_____